All. 1

Premessa del Presidente del COA di Grosseto al Regolamento Antiriciclaggio dell'Organismo di Mediazione Forense-Adempimenti antiriciclaggio e mediazione civile e commerciale: Nota alla pubblicazione del Regolamento interno dell'Organismo di Mediazione Forense di Grosseto.

Care Colleghe, Cari Colleghi,

si pubblica in allegato il "Regolamento interno dell'Organismo di Mediazione – Disciplina degli adempimenti in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (ai sensi del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231)", unitamente alla relativa modulistica operativa, recentemente licenziato dal Consiglio Direttivo dell'Organismo di Mediazione Forense (OMF) e approvato dal Consiglio dell'Ordine.

Riteniamo doveroso accompagnare la diffusione di questo articolato con una premessa di chiarezza istituzionale, affinché siano pienamente comprese le ragioni che hanno condotto l'Organismo ed il Consiglio ad adottare tale provvedimento.

La redazione e l'entrata in vigore del Regolamento rappresentano l'esito di una scelta obbligata, scaturita dai recenti indirizzi interpretativi elaborati dai vertici ministeriali e dalle Autorità di controllo in merito all'applicabilità della disciplina antiriciclaggio (D.Lgs. n. 231/2007) ai procedimenti di mediazione civile e commerciale. Tali orientamenti hanno inteso configurare una ripartizione di compiti e responsabilità che grava, in parte, direttamente sul singolo Mediatore incaricato (chiamato a svolgere le attività istruttorie di adeguata verifica della clientela, valutazione del rischio e rilevazione di eventuali anomalie) e, in parte, sull'Organismo di Mediazione, individuato quale soggetto obbligato all'adozione delle misure organizzative, alla predisposizione di specifica modulistica da mettere a disposizione dei mediatori, alla conservazione decennale della documentazione e all'eventuale trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette rilevate dal mediatore.

Il Consiglio dell'Ordine di Grosseto non può esimersi dal rilevare come una simile impostazione ermeneutica appaia in forte e insanabile contrasto sotto un duplice profilo:

1).con i principi di riservatezza propri della mediazione e della funzione forense:

l'istituto della mediazione civile e commerciale fonda la propria ragion d'essere e la propria efficacia sulla piena fiducia delle parti e sul rigoroso regime di riservatezza interna ed esterna, nonché di inutilizzabilità delle dichiarazioni e informazioni acquisite, presidiato dagli artt. 9 e 10 del D.Lgs. n. 28/2010 (che estendono al mediatore le garanzie del segreto professionale e dell'art. 103 c.p.p.).

Trasformare il mediatore (e, a maggior ragione, l'avvocato mediatore, la cui cifra deontologica e costituzionale risiede nella tutela della riservatezza e dell'indipendenza) in un soggetto tenuto a profilare le parti, ad acquisire dati estranei al merito conciliativo e ad attivare procedure di segnalazione, rischia di snaturare profondamente la funzione conciliativa, minando quel clima di apertura e lealtà indispensabile per il raggiungimento dell'accordo. Altri organi devono essere quelli competenti a realizzare i pur meritevoli scopi che la normativa antiriciclaggio tutela;

2).con la concreta strutturazione organizzativa degli Organismi di derivazione forense:

l'applicazione di presidi burocratici pensati per intermediari finanziari o grandi strutture societarie mal si concilia con la natura giuridica e operativa di un Organismo di Mediazione Forense quale il nostro, che costituisce un'articolazione interna dell'Ordine degli Avvocati, priva di autonoma personalità giuridica e vocata all'erogazione di un servizio di giustizia complementare sul territorio.

Di fronte a tale quadro, tuttavia, l'inerzia avrebbe esposto l'Ente e i singoli Colleghi mediatori a gravi rischi di natura sanzionatoria e disciplinare. Pertanto, il senso di responsabilità e la necessaria prudenza istituzionale ci hanno imposto di dotare tempestivamente l'Organismo di un impianto regolamentare chiaro, di procedure interne uniformi e di modelli operativi standardizzati.

L'obiettivo prioritario ed esclusivo di questo intervento è quello di tutelare l'operato dell'Istituzione, del personale amministrativo e, soprattutto, dei Mediatori iscritti, fornendo loro una guida certa e un perimetro definito entro cui operare al riparo da contestazioni.

È fondamentale sottolineare che l'adozione di tali cautele organizzative (che, non a caso, l'art. 2 del Regolamento qualifica espressamente come applicabili "in via transitoria e sino ad eventuale revisione") non implica in alcun modo condivisione o acquiescenza rispetto alle linee interpretative di recente elaborazione.

Al contrario, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto, in sinergia con le rappresentanze istituzionali dell'Avvocatura, formula sin d'ora espressa riserva di approfondimento, esame critico e contrasto di tali orientamenti in tutte le opportune sedi -istituzionali, legislative e giurisdizionali- affinché sia ristabilita una disciplina coerente con la natura della mediazione, con la specificità degli Organismi forensi e con i principi inviolabili di riservatezza che governano la nostra Professione.

Grosseto, 5 novembre 2026

Il Presidente del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE di GROSSETO

REGOLAMENTO INTERNO DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE

Disciplina degli adempimenti in materia di

prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

(*ai sensi del Dlgs. 21 novembre 2007, n. 231*)

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione interna dell'Organismo di Mediazione Forense (OMF) ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dal Dlgs. 21 novembre 2007, n. 231, in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
2. Esso è adottato in conformità:

- Al Dlgs. n. 28/2010 e successive modificazioni;
- al Dlgs. n. 231/2007 e successive modificazioni;
- alle Regole Tecniche emanate dal Consiglio Nazionale Forense ai sensi dell'art. 11 del Dlgs. n. 231/2007;
- alle FAQ e agli indirizzi interpretativi emanati dal Consiglio Nazionale Forense;
- ai principi elaborati dall'Unità di Informazione Finanziaria (UIF), ove compatibili con l'attività di mediazione.

3. Il Regolamento individua procedure uniformi per:
 a) l'adeguata verifica della clientela;
 b) la valutazione del rischio;
 c) la conservazione della documentazione;
 d) la rilevazione e gestione delle operazioni sospette;
 e) la ripartizione delle competenze e delle responsabilità all'interno dell'Organismo.

Art. 2 - Ambito oggettivo

1. In via transitoria e sino ad eventuale revisione da parte dell'OMF, tenuto conto degli attuali indirizzi interpretativi delle Autorità di controllo, le diposizioni del presente Regolamento trovano applicazione per tutti i procedimenti di mediazione incardinati a decorrere dalla sua entrata in vigore.

2.In ogni caso, si dà atto che ai sensi del Dlgs. n. 231/2007 e succ.mod., il perimetro oggettivo di applicazione della disciplina è delineato come segue:

a)operazioni che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro;

b)operazioni di cui all'art. 3 comma 4 lett. c) Dlgs. n. 231/2007, nei limiti della compatibilità con le caratteristiche del procedimento di mediazione.

3.Si procederà, in ogni caso, all'adeguata verifica delle parti e del titolare effettivo:

c.i) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;

c.ii) (c.ii) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati ottenuti ai fini dell'identificazione.

Art. 3 - Ambito soggettivo

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano:

- all'Organismo di Mediazione in persona del Legale rapp.p.t;
- al Responsabile dell'Organismo;
- al Responsabile Antiriciclaggio dell'Organismo;
- al Consiglio Direttivo;
- ai dipendenti e collaboratori amministrativi;
- ai Mediatori iscritti negli elenchi dell'Organismo, limitatamente alle attività loro demandate.

Art. 4 - Posizione soggettiva dell'Organismo

1. L'Organismo, articolazione interna dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto, è privo di personalità giuridica.
2. L'Organismo è responsabile dell'organizzazione del servizio di mediazione, della tenuta dei registri dei procedimenti e della conservazione della relativa documentazione.
3. Esso, quindi, sulla scorta dell'interpretazione normativa recentemente adottata dai vertici ministeriali competenti in materia, costituisce il soggetto obbligato all'adozione delle misure organizzative e procedurali previste dal Dlgs. n. 231/2007.

Art. 5 - Posizione dei mediatori

1. I Mediatori sono tenuti, quali incaricati dell'Organismo, nello svolgimento delle attività di mediazione e, sulla scorta dell'interpretazione normativa detta, alle attività di adeguata verifica, raccolta delle informazioni rilevanti, segnalazione di eventuali anomalie ai fini antiriciclaggio, nel rispetto della normativa di settore, del Regolamento e del Codice Etico e di Condotta adottati dall'Organismo, nonché del presente Regolamento antiriciclaggio.
2. Il Mediatore in particolare è tenuto:

- ad eseguire le attività istruttorie previste dal presente Regolamento utilizzando la modulistica dedicata (allegati);
- a segnalare senza ritardo ogni elemento anomalo rilevato nello svolgimento dell'incarico, ai sensi dell'art.11 del presente Regolamento quando ne ricorrano i presupposti ivi indicati;
- ad osservare l'obbligo di formazione personale continua anche in materia di prevenzione del riciclaggio e a partecipare ai programmi di formazione di cui all'art.13;

3. Il Mediatore segnala al Responsabile Antiriciclaggio dell'Organismo eventuali richieste di pagamenti in contanti di importo pari alla soglia prevista dalla legge o apparentemente frazionati in modo artificioso, o altre anomalie rilevanti (a titolo esemplificativo: pagamenti eseguiti o indirizzati a soggetti terzi non coinvolti nel procedimento; eventuali soggetti con profili di rischio elevato sulla base dei criteri di valutazione di cui al Dlgs. n. 231/2007).
4. Il Mediatore non è titolare dell'obbligo legale di conservazione degli atti della mediazione, che compete all'Organismo.
5. Il Mediatore, per l'esclusivo scopo di documentare il suo operato a fronte di verifiche o contestazioni, può conservare copia di atti a sua firma o produzione e/o comunque utilizzati per svolgere le attività previste dalla normativa anti riciclaggio.

Art. 6 - Approccio basato sul Rischio

1. L'Organismo ed il Mediatore incaricato applicano il principio del *risk based approach*.
2. Per ciascun procedimento di mediazione viene effettuata una valutazione del rischio a cura del Mediatore considerando, tra gli altri, i seguenti elementi:

- tipologia di mediazione (facoltativa, obbligatoria, demandata);
- natura e valore della controversia;
- tipologia dei soggetti coinvolti;

- presenza di persone giuridiche, trust, fondazioni o altri enti;
- strutture proprietarie particolarmente complesse;
- presenza di soggetti esteri (extra UE)
- modalità di regolazione economica dell'accordo;
- eventuale trasferimento di beni o partecipazioni;
- utilizzo di strumenti finanziari o di pagamento complessi;
- ulteriori indicatori di anomalia individuati dalla normativa o dalle Regole Tecniche CNF.

3. L'esito della valutazione è classificato come:

- rischio non significativo;
- rischio poco significativo;
- rischio abbastanza significativo;
- rischio molto significativo;

4. La classificazione è documentata nel fascicolo mediante moduli specifici.

Art. 7 – Responsabile per la prevenzione del riciclaggio

1. Il Consiglio Direttivo dell'OMF, con adesione e/o ratifica ove occorra del COA, nomina il Responsabile per la prevenzione del riciclaggio, con compiti tra gli altri di monitoraggio periodico degli adempimenti dell'Organismo, revisione e implementazione della modulistica pertinente, informazione e formazione dei Mediatori ai sensi del presente Regolamento.
2. Il monitoraggio degli adempimenti risulterà da processo verbale datato, sottoscritto e conservato agli atti dell'OMF.
3. Il Responsabile per la prevenzione del riciclaggio è altresì Referente per le segnalazioni di operazioni sospette (SOS).

Art. 8 - Adeguata verifica delle parti

1. L'adeguata verifica delle parti in mediazione è effettuata dal Mediatore incaricato:

- Al momento dell'instaurazione del procedimento (primo incontro di mediazione o comunque entro e non oltre trenta giorni dallo svolgimento del primo incontro);
- quando intervengano modifiche rilevanti;

- in ogni caso in cui emergano elementi di rischio.

2. L'adeguata verifica comprende:

 a) identificazione delle parti;

 b) verifica dell'identità mediante documento valido;

 c) identificazione del rappresentante e verifica dei relativi poteri;

 d) individuazione dell'eventuale titolare effettivo nei casi previsti dalla legge;

 e) acquisizione delle informazioni sullo scopo e sulla natura della procedura;

 f) valutazione del livello di rischio.

3. Qualora intervengano persone giuridiche, sono acquisiti:

- visura aggiornata;
- documentazione attestante i poteri rappresentativi;
- dichiarazione sul titolare effettivo.

4. Le informazioni possono essere raccolte mediante modulistica predisposta dall' OMF.

Art. 9 - Impossibilità di completare l'adeguata verifica

1. Qualora non sia possibile completare l'adeguata verifica, il Mediatore informa immediatamente l'Organismo.

2. Il Mediatore, se necessario sentito il Referente SOS, valuta poi se sussistano i presupposti per:

- dare corso all'attività richiesta;
- sospendere il procedimento nei limiti consentiti dalla legge;
- effettuare una segnalazione di operazione sospetta secondo la procedura sub art. 11.

Art. 10 - Conservazione della documentazione

1. L'Organismo conserva i fascicoli dei procedimenti iscritti nel proprio registro e in particolare, ai fini di cui al presente Regolamento:

- documenti identificativi delle parti;
- dichiarazioni rese dalle parti;
- documentazione relativa al titolare effettivo;

- scheda di valutazione del rischio;
- eventuali approfondimenti svolti;
- documentazione relativa alle segnalazioni interne sub art.11;
- ogni altro documento rilevante.

2. La conservazione avviene secondo modalità idonee a garantire:

- integrità;
- autenticità;
- reperibilità;
- riservatezza;
- immodificabilità.

3. La documentazione è conservata per il periodo di dieci anni ai sensi del Dlgs. n. 231/2007.

Art. 11 - Procedura interna di segnalazione

1. Qualora il Mediatore, nello svolgimento del procedimento, rilevi significativi elementi suscettibili di integrare indicatori di anomalia, procede a una valutazione preliminare delle circostanze e, se del caso, trasmette immediatamente una Relazione riservata diretta alla persona del Responsabile antiriciclaggio dell'Organismo.
2. La Relazione contiene l'indicazione degli elementi di fatto e della documentazione disponibile, oltre a una valutazione complessiva e motivata delle circostanze che hanno determinato il Mediatore a ritenere sussistenti e rilevanti gli indici di rischio ai fini della normativa in richiamo.
3. A questo punto, ove il Mediatore lo richieda, e si ritengano sussistenti i presupposti previsti dagli artt. 35 e seguenti del Dlgs. n. 231/2007, l'Organismo nella persona del Referente SOS provvede alla trasmissione della Segnalazione di Operazione Sospetta all'UIF secondo l'indicazione del Mediatore e le modalità di legge.
4. Tutte le attività previste nel presente articolo sono svolte con la massima riservatezza e con il divieto di informare le parti.

Art. 12 - Obbligo di riservatezza

1. Tutti i soggetti coinvolti osservano il divieto di divulgazione e comunicazione previsto dalla normativa antiriciclaggio.
2. Le informazioni concernenti eventuali segnalazioni sono accessibili esclusivamente ai soggetti autorizzati.
3. L'obbligo di riservatezza permane anche dopo la cessazione dell'incarico o del rapporto con l'Organismo.

Art. 13 - Formazione

1. L'Organismo assicura periodici programmi di formazione per Mediatori e personale amministrativo anche per il tramite del proprio Responsabile antiriciclaggio.

Art. 14 - Controlli interni

1. Il Responsabile antiriciclaggio dell'Organismo effettua verifiche periodiche, almeno trimestrali, sul corretto adempimento degli obblighi previsti dal presente Regolamento.
2. Le verifiche riguardano, in particolare:

- completezza dell'adeguata verifica;
- correttezza della classificazione del rischio;
- conservazione della documentazione;
- tempestività delle segnalazioni interne;
- aggiornamento della modulistica.

Art. 15 – Gestione dei pagamenti

1.L'Organismo gestisce l'incasso dei propri compensi secondo le seguenti regole:

-le indennità e le spese di mediazione sono corrisposte tramite mezzi di pagamento tracciabili (carte digitali, bonifici bancari);

-non sono accettati pagamenti in contanti in violazione dei limiti di cui all'art. 49 Dlgs. n. 231/2007 e ss.mm e ii..

Art. 16 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali acquisiti ai fini antiriciclaggio avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
2. L'accesso è limitato ai soggetti autorizzati.

Art. 17 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua ultima approvazione da parte dell'Organismo e del COA di appartenenza.

Allegati:

Costituiscono parte integrante del presente Regolamento:

- Allegato A - Scheda di adeguata verifica – identificazione e dichiarazioni della parte;
- Allegato B - Scheda iniziale di valutazione del rischio;
- Allegato C – Scheda finale di analisi del rischio
- Allegato D – Check list facoltativa per gli adempimenti antiriciclaggio mediatore.